

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 6 aprile 2023, n. 37

Concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia indetto con DGR n. 61 del 3.02.2009. Esclusione dalla graduatoria del dottor N.G.

II DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 2016/679.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di seguito riportata

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 61 del 3.02.2009, pubblicata sul BURP n. 25 del 12.02.2009 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 20.02.2009 – 4^a serie speciale, conformemente a quanto previsto dall'art. 48, co. 29, della l. 24.11.2003, n. 326 e dall'art. 3, co. 43, della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007, è stato indetto pubblico concorso ordinario per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia;
- con determinazione dirigenziale n. 261 del 5.07.2011, pubblicata sul BURP n. 107 del 7.07.2011, è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei al concorso in parola;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1345 del 5.06.2015, la Regione ha autorizzato l'utilizzo della graduatoria di cui alla D.D. 261/2011 (in scadenza al 7.07.2015) al fine di procedere all'assegnazione delle nuove sedi "*... da istituirsi con successivo provvedimento giuntale sulla base dei dati Istat di popolazione residente al 2014 e al termine del procedimento amministrativo in itinere ...*";
- con successivi atti giuntali la Regione Puglia, sulla base del numero di abitanti residenti aggiornato al 31.12.2014, ha istituito le seguenti sedi farmaceutiche:
 - o 60^a e la 61^a sede a quorum pieno nel Comune di Taranto (D.G.R. n. 1847 del 19.10.2015);
 - o 98^a sede a quorum pieno e 99^a sede a quorum parziale nel Comune di Bari (D.G.R. n. 139 del 23.02.2016);
 - o 17^a sede a quorum pieno nel Comune di Trani (D.G.R. n. 1845 del 19.10.2015);
 - o 6^a sede a quorum parziale nel Comune di Rutigliano (D.G.R. n. 1846 del 19.10.2015).

Viste:

- la sentenza del TAR di Bari, sezione seconda, n. 441/2021 che ha disposto che *"... la DGR n. 1345 del 5.06.2015, adottata proprio in vista dell'approssimarsi di siffatto termine di scadenza, ne ha autorizzato l'utilizzo al solo fine di procedere all'assegnazione delle nuove sedi da istituire con successivo provvedimento giuntale sulla base dei dati ISTAT di popolazione residente al 2014 al termine del procedimento in itinere ..."*;
- la sentenza di cui sopra, che ha limitato l'efficacia della DGR 1345 del 5.06.2015 alle sedi farmaceutiche di Bari, Trani e Rutigliano, istituite, rispettivamente, con D.G.R. n. 139 del 23.02.2016, D.G.R. n. 1845 del 19.10.2015, e D.G.R. n. 1846 del 19.10.2015, e ha escluso dalla procedura di interpello e successiva assegnazione le due sedi farmaceutiche di Taranto perché l'istituzione è stata annullata con decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 2019;
- la nota del Comune di Bari, acquisita al prot. AOO_197_4226 del 28.07.2021, con la quale è stata trasmessa la Deliberazione di Giunta Comunale n. 264/2021 che ha approvato 97 sedi farmaceutiche (tutte aperte e funzionanti) e soppresso, per effetto della ridefinizione dei confini di alcune zone, la 98^a e 99^a sede farmaceutica del Comune di Bari, istituite con D.G.R. n. 139 del 23.02.2016;
- la determinazione dirigenziale n. 77 del 6.09.2022, pubblicata sul BURP n. 106 del 29.09.2022, con cui è stato approvato l'atto ricognitivo delle nuove sedi farmaceutiche istituite sulla base dei dati ISTAT di popolazione residente al 2014, che non siano state medio tempore soppresse, ovvero:
 - o 6^a sede farmaceutica nel Comune di Rutigliano, istituita con D.G.R. n. 1846 del 19.10.2015 (delimitazioni: strada contrada S. Lorenzo, via Campania, via Magna Grecia fino a via Noicattaro, via Cellamare fino all'agro);
 - o 17^a sede farmaceutica nel Comune di Trani, istituita con D.G.R. n. 1845 del 19.10.2015 (delimitazioni: dall'agro fino a via S. Lucia, via S. Lucia fino a Strada Statale 16, Strada Statale 16 fino a viale Germania, viale Germania fino a viale Grecia, viale Grecia fino a via Portogallo, via Portogallo fino a via Gran Bretagna, via Gran Bretagna fino a via Salvemini, via Salvemini fino a strada vicinale Monachelle, strada vicinale Monachelle fino all'agro).
- la stessa determinazione dirigenziale n. 77 del 6.09.2022 che, in attuazione della richiamata sentenza del TAR di Bari, sezione seconda, n. 441/2021, oltre ad approvare l'atto di ricognizione di cui sopra, ha indetto la procedura di interpello dei candidati risultati idonei al *"Bando concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia"*, indetto con DGR n. 61 del 3.02.2009, e ai quali non sia già stata assegnata una delle farmacie messe a concorso ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1574 del 14.11.2022, con la quale si è disposto di delegare il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale all'adozione degli atti di assegnazione e revoca delle sedi farmaceutiche oggetto dell'interpello concorsuale di cui alla D.D. n. 77 del 6.09.2022, in luogo del Presidente della Giunta regionale, *"... al fine di assicurare massima celerità al procedimento amministrativo de quo"*.

Considerato che:

- entro i termini previsti dalla determinazione dirigenziale n. 77 del 6.09.2022, sono pervenute al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione n. 43 istanze di assegnazione con indicazione dell'ordine di preferenza delle sedi disponibili;
- il primo dei 43 candidati istanti, al quale non fosse stata già assegnata una delle farmacie messe a concorso ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389, utilmente posto nella graduatoria degli idonei, pubblicata sul BURP n. 107 del 7.07.2011, alla posizione n. XX ha opzionato la

sede farmaceutica n. 17 del Comune di Trani (BT);

- il secondo dei 43 candidati istanti, al quale non fosse stata già assegnata una delle farmacie messe a concorso ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389), utilmente posto nella graduatoria degli idonei, pubblicata sul BURP n. 107 del 7.07.2011, alla posizione n. XX ha opzionato la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Rutigliano (BA);
- con determinazione dirigenziale n. 87 del 17.11.2022, pubblicata sul BURP n. 128 del 24.11.2022, è stata assegnata la sede farmaceutica n. 17 del Comune di Trani (BT) al dott. V.C.;
- con determinazione dirigenziale n. 88 del 17.11.2022, pubblicata sul BURP n. 128 del 24.11.2022, è stata assegnata la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Rutigliano (BA) al dott. G.B.;
- a seguito dei controlli previsti dall'art. 12 del bando di cui alla DGR n. 61 del 3.02.2009, effettuati dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa a mezzo di visure camerali, con determinazione dirigenziale n. 9 del 27.01.2023 è stata stabilita la decadenza e l'esclusione dalla graduatoria del dottor V.C. e la conseguente revoca dell'assegnazione della sede farmaceutica n. 17 del comune di Trani, mentre con determinazione dirigenziale n. 24 del 13.03.2023 il dottor G.B. è stato dichiarato decaduto ed escluso dalla graduatoria con conseguente revoca dell'assegnazione della sede n. 6 del Comune di Rutigliano;
- il terzo dei 43 candidati istanti, al quale non fosse stata già assegnata una delle farmacie messe a concorso ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389, utilmente posto nella graduatoria degli idonei, pubblicata sul BURP n. 107 del 7.07.2011, alla posizione n. XX, ha opzionato la sede farmaceutica n. XX del Comune di Trani (BT), successivamente assegnata con determinazione dirigenziale n. 32 del 23.03.2023;
- il quarto dei 43 candidati istanti, al quale non fosse stata già assegnata una delle farmacie messe a concorso ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389, è risultato il dott. N.G., nato a XXXXXXXX (XX) il xx.xx.xxxx residente a XXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, utilmente posto nella graduatoria degli idonei, pubblicata sul BURP n. 107 del 7.07.2011, alla posizione n. XX;
- con nota prot. AOO_197/1163 del 23.03.2023, trasmessa al dott. N.G. a mezzo pec il giorno 24.03.2023, la Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa ha contestato la violazione dell'articolo 12, comma 4, della legge n. 475/1968 e dell'articolo 112, comma 3, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, assegnando un termine di dieci giorni per avanzare eventuali controdeduzioni ed esibire l'atto notarile di conferimento della titolarità della "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" alla società "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
- entro i termini di cui sopra, il dott. N.G. non ha presentato alcuna memoria, né esibito i documenti richiesti;

Visti:

- il comma 4 dell'art. 12 della legge n. 475/1968 secondo cui *"Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento"*;
- l'art. 112 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 secondo cui *"Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso"*.

Si rende necessario, sulla base delle verifiche istruttorie di cui sopra, disporre l'esclusione del dott. N.G., nato a XXXXXXXX (XX) il xx.xx.xxxx residente a XXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalla graduatoria concorsuale pubblicata sul BURP n. 107 del 7.07.2011.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di **approvare** quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di **escludere** dalla graduatoria concorsuale pubblicata sul BURP n. 107 del 7.07.2011 il dott. N.G., nato a XXXXXXXX (XX) il xx.xx.xxxx residente a Xxxxx C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Di **disporre** la notifica via PEC del presente atto al dottor N.G.
4. Di **disporre** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
5. Di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in un unico originale;

Il Dirigente della Sezione

dott. Paolo Stella

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il Funzionario P.O. "Attività
amministrativa farmaceutica"**

dott. Natalino Claudio Patané

**Il Funzionario P.O. "Assistenza
Farmaceutica Convenzionata"**

dott. Giuseppe Labbruzzo